

X MUNICIPALITÀ' BAGNOLI – FUORIGROTTA

TESTO COORDINATO DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA X MUNICIPALITÀ BAGNOLI - FUORIGROTTA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 11/07/2017 DEL CONSIGLIO DELLA X
MUNICIPALITÀ.**

INDICE SISTEMATICO

PREMESSA pag.2

- Art. 1 Istituzione della Consulta pag. 2
- Art. 2 Obiettivi e Finalità pag.3
- Art. 2 Bis – Principi di Funzionamento pag. 4
- Art. 3 Composizione pag. 4
- Art. 4 Requisiti e Modalità di iscrizione pag. 4
- Art. 5 Cancellazione della Consulta pag.6
- Art. 6 Organi della Consulta pag.6
- Art. 7 L'Assemblea pag.6
- Art. 8 Il Presidente pag.8
- Art. 9 Il Consiglio Direttivo pag.8
- Art. 10 Modalità di Elezione del Presidente pag.8
- Art. 11 Modalità di Elezione del Vice Presidente pag.9
- Art. 12 Modalità di Elezione del Consiglio Direttivo pag.9
- Art. 12 Bis Collegio dei Garanti pag.9
- Art. 13 Decadenza, Scioglimento e Dimissioni degli
Organi della Consulta pag.10
- Art. 14 Incompatibilità ed Ineleggibilità pag.10
- Art. 15 Validità delle Sedute pag.11
- Art 15 Bis Documenti pag.11
- Art. 16 Relazione Annuale pag.12
- Art. 17 Modifiche del Regolamento pag.12
- Art. 18 Entrata in vigore pag.12

PREMESSA

La X Municipalità Fuorigrotta - Bagnoli intende favorire la partecipazione attiva alla vita pubblica municipale delle numerose associazioni e gruppi di volontariato che da diversi anni offrono ai cittadini, sia in forma autonoma che in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, le loro attività sul proprio territorio. Così come previsto dal Regolamento delle Municipalità all'art. 10, al fine di valorizzare le associazioni e rafforzare la funzione sociale come espressione di partecipazione e solidarietà, la X Municipalità promuove la costituzione della Consulta dell'associazionismo e del volontariato.

ART. 1

ISTITUZIONE DELLA CONSULTA

- a) E' istituita in applicazione dell'art. 10 del Regolamento delle Municipalità la Consulta delle associazioni e del volontariato senza fini di lucro disciplinandone con il presente Regolamento la composizione, l'organizzazione, l'attività stessa in conformità dell'art. 11 dello Statuto del Comune di Napoli;
- Entro venti giorni dall'approvazione del presente Regolamento, la Municipalità avvia il procedimento per la costituzione della Consulta, tramite Avviso Pubblico, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Napoli, che fissi – tra l'altro – un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle istanze di iscrizione.
- b) La Municipalità, nell'ambito del proprio territorio, riconosce, valorizza e promuove le associazioni e le organizzazioni del volontariato che operano per:
- c) l'inclusione sociale delle fasce deboli;
 - d) lo sviluppo umano, culturale, civile e sportivo della comunità;
 - e) la tutela dell'ambiente e della salute;
 - f) una partecipazione attiva dei cittadini nelle scelte che riguardano l'individuo e la comunità promuovendo tutte quelle forme d'azione volte ad esercitare una cittadinanza attiva;
 - g) contrastare ogni forma di discriminazione legata al sesso, alla fede,

all'appartenenza
etnica;

h) contrastare i fenomeni di criminalità organizzata

i) La Consulta collabora con la Municipalità nel rispetto e nelle forme e nei modi concordati con la stessa; nella fattispecie esplica funzione consultiva e propositiva rispetto alla Municipalità;
-partecipa alle iniziative promosse dalla Municipalità e da Comune

l) La Consulta non ha fini di lucro, è apartitica e rispetta le diversità ideologiche di fede e

di opinione di ciascuna associazione e realtà ad essa aderenti.

m) Promuove e costituisce essa stessa un "Luogo" di aggregazione per i giovani

n) La consulta è informata in via diretta tramite comunicazione al Presidente della stessa, di tutte le iniziative Istituzionali (bandi, avvisi pubblici, proposte di convenzioni, et similia) che possano risultare d'interesse per le realtà associative del territorio

Sul sito web della Municipalità sono riportate le informazioni riguardanti le associazioni che compongono la Consulta (scheda informativa, contatti, calendario delle manifestazioni e delle iniziative)

In attuazione degli articoli 9, 20, 22 e 25 della Legge n. 241 del 7/8/1990, nonché dello Statuto del Comune di Napoli e nell'ambito del Regolamento per l'accesso, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 97/1994, tutti gli uffici della Municipalità garantiscono ai membri della Consulta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni del Consiglio municipale nonché tutti gli atti ed i documenti direttamente riconducibili alle attività di propria competenza, con esclusione dei documenti indicati nell'art. 24 della Legge n. 41/1990, entro 30 giorni dalla richiesta

ART. 2

OBIETTIVI E FINALITÀ

La Consulta è un organismo di partecipazione con funzioni consultive e propositive che

persegue i seguenti obiettivi e finalità:

- continua lettura dei bisogni del territorio da parte delle associazioni;
- costante monitoraggio delle problematiche sociali, culturali, ambientali esistenti sul

territorio;

- sensibilizza e stimola l'opinione pubblica nonché le istituzioni pubbliche sui

problemi di cui all'Art. 1, punto B;

- elabora e sviluppa progetti specifici finalizzati al miglioramento delle condizioni di

vivibilità nel territorio della Municipalità;

- valorizza le tradizioni ed il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio;

- promuove lo sport, il teatro, la musica e tutto quanto contribuisce all'aggregazione umana e alla partecipazione sociale;

- promuove la cultura della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli;

- promuove, incoraggia e sostiene l'associazionismo in tutte le sue forme ed in tutti i campi;

- agevola la conoscenza reciproca tra le organizzazioni di volontariato mediante

momenti di incontro, confronto e scambio di collaborazione e di esperienze.

Promuove l'utilizzo razionale di tutti i beni immobili che ricadono sul territorio della municipalità e di competenza della stessa.

ART 2 BIS – PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

La Consulta formula le sue proposte corredate da dati e analisi di contesto che dovranno essere preventivamente verificati e validati.

A tal proposito la Municipalità offre ogni utile supporto tecnico, mediante i propri uffici e/o competenze accreditate che possono essere coinvolte nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà.

La Consulta si adopera per la più ampia condivisione delle proposte elaborate al suo interno avvalendosi del metodo della concertazione.

La Municipalità, attraverso il Presidente (o suoi delegati o suoi organi) si obbliga a dare riscontro motivato alle proposte della Consulta entro il termine di 30 gg dalla ricezione.

Le proposte della consulta, specialmente quelle riferite agli utilizzi degli immobili (art.2) sono valutate prioritariamente.

La Municipalità si impegna altresì ad offrire supporto tecnico al lavoro della Consulta, per la redazione e la tenuta dei documenti di cui all'art. 15 bis

ART. 3

COMPOSIZIONE

La Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato è costituita da

rappresentanti di tutte le associazioni culturali, ambientali, sportive, di tempo libero e di volontariato esistenti, operanti e/o che intendano operare sul territorio della X Municipalità che ne facciano richiesta.

La Consulta è aperta altresì alla partecipazione di Scuole, Università, Enti di ricerca e formazione.

La Consulta può essere articolata per aree Tematiche.

E' suggerita una organizzazione per "gruppi di lavoro", che favorisca la trattazione integrata delle problematiche afferenti a temi e i settori tradizionali.

Per "settori tradizionali" si intendono ad esempio: Sociale, Sanitario, Cultura, Ambiente, Sport.

ART. 4

REQUISITI E MODALITÀ' DI ISCRIZIONE

Possono richiedere l'iscrizione tutte le associazioni che operano ai sensi dell'Art.

1 comma 2, della Municipalità. Le associazioni devono essere caratterizzate dall'assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, ordinamento interno a base democratica: disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione prestazione spontanea e gratuita degli aderenti.

Le associazioni che intendono aderire alla Consulta devono presentare apposita istanza, in ogni periodo dell'anno, da parte del legale rappresentante, indirizzata al Presidente della Municipalità Fuorigrotta-Bagnoli.

Sono espressamente esclusi dalla Consulta i partiti ed i movimenti politici, i sindacati e le associazioni che abbiano come finalità la tutela

diretta degli interessi economici degli associati, nonché tutti coloro che possano avere conflitti d'interesse.
Si richiama all'art. 54 (Doveri dei Consiglieri) del Regolamento delle Municipalità.

Nell'istanza deve essere indicato:

- a) l'oggetto sociale dell'associazione;
- b) l'indirizzo della sede sociale sul territorio della Municipalità, indirizzo sede legale, oppure dichiarazione di operatività sul suo territorio per le associazioni che abbiano la sede sociale in altre Municipalità;
- c) che non ha scopo di lucro;
- d) la denominazione dell'associazione, indicazione del legale rappresentante, codice fiscale;
- e) presentazione Curriculum degli ultimi due anni di attività svolte e/o che si intende svolgere;
- g) l'area o eventualmente le aree della Consulta alle quali si chiede di essere iscritti

Le istanze di iscrizione alla Consulta saranno esaminate dalla Commissione Consiliare competente che ne valuterà l'ammissibilità sulla base delle modalità stabilite dal bando di partecipazione.

Nuove ulteriori associazioni rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui ai precedenti comma, possono chiedere di far parte della Consulta anche in data successiva alla sua costituzione.

Le relative domande sono indirizzate al Presidente del Consiglio della X Municipalità ed al Presidente della Consulta.

Le nuove iscrizioni saranno esaminate dal Collegio dei Garanti competente che ne valuterà i requisiti di ammissibilità secondo le modalità previste. La Commissione Competente proporrà l'elenco delle associazioni ammesse al Consiglio della Municipalità per la successiva ratifica.

E' fatto obbligo comunicare i motivi del mancato accoglimento delle istanze di iscrizione.

Contro il mancato accoglimento l'associazione esclusa può ricorrere al Presidente della Municipalità entro 5 gg. Dell'avvenuta notifica della comunicazione.

Il Presidente della Municipalità, nei successivi 5 gg. valuterà gli atti o deciderà in merito all'eventuale accoglimento.

Unitamente alla domanda di iscrizione devono essere presentati:

- a) l'atto costitutivo e sua successiva modifica;
- b) lo statuto dell'associazione e sua successiva modifica;
- c) l'elenco dei soci che ricoprono cariche elettive;
- d) la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

L'istituzione della Consulta viene opportunamente pubblicizzato attraverso apposito avviso pubblico, nonché mezzi di informazione e sul sito internet della Municipalità.

e) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la non appartenenza dell'associazione all'articolazione politica-amministrativa di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali o a società segrete;

f) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, che non sussistono, a suo carico né a carico degli associati, procedimenti e/o provvedimenti penali ai sensi della normativa vigente e che né egli né gli associati hanno liti pendenti, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo, con il Comune di Napoli;

Ai fini dell'ammissione, le Associazioni e gli Enti interessati dovranno compilare la "scheda di adesione" inserendo anche l'iscrizione al forum cittadino e regionale, per certificare il possesso dei requisiti richiesti

ART. 5 DECADENZA DEL DIRITTO DI PARTECIPARE ALLA CONSULTA

Le Associazioni decadono dal diritto di partecipare alla consulta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui all'art. 4;
- Svolgimento di attività in contrasto con le finalità e il regolamento della Consulta;

la verifica è effettuata dal Collegio dei Garanti, la decadenza è deliberata dal Consiglio di Municipalità

ART. 6 ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Collegio dei Garanti

ART. 7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo deliberante della Consulta. Essa è composta dai

rappresentanti degli organismi afferenti nella misura di un membro per ciascuno, dal Presidente, dai membri del Consiglio Direttivo.

Si riunisce in seduta ordinaria plenaria almeno una volta all' anno e in seduta straordinaria plenaria nei casi seguenti:

- allorché ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi membri. La richiesta sarà

indirizzata al Presidente che provvedere alla convocazione entro due settimane dal

ricevimento della richiesta;

- in seguito a specifica richiesta da parte del Presidente della Municipalità, il quale

provvederà a fornire alla Consulta, con congruo anticipo, la documentazione necessaria alla discussione, affinché possa essere nota tempestivamente agli interessati;

- su richiesta del Presidente della Consulta quando, per la rilevanza dell'argomento e

dell'interesse, ritenga insufficiente il solo supporto dei gruppi di lavoro, di cui ai commi successivi ed ogni volta che lo richiede il Consiglio Direttivo;

- l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento e sarà portato a conoscenza almeno 5 giorni prima della riunione secondo le modalità di cui all'art. 5.

- Si riunisce, inoltre in seduta ordinaria per Area Tematica almeno una volta ogni due mesi.

L'Assemblea si considera validamente costituita quando è presente 1/3 dei suoi componenti ivi compreso il Presidente avente diritto di voto.

Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei partecipanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Consulta, sostituito in caso di assenza dal Vice Presidente.

All'apertura dei lavori il Presidente verifica la validità della seduta e nomina tre scrutatori.

La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio della Municipalità o da un suo delegato per l'elezione del Presidente della Consulta.

L'Assemblea indica le direttive generali ed i programmi di attività, propone programmi ed iniziative d'intervento di settore, di formazione, di studio e di ricerca, organizza gruppi di lavoro a cui affidare compiti specifici per la realizzazione delle proprie finalità.

Le riunioni dell'Assemblea sono aperte a tutti gli eletti nelle Istituzioni.

All'Assemblea possono essere invitati singoli gruppi o associazioni,

cittadini ed eletti, in qualità di esperti, senza diritto di voto. Gli invitati all'Assemblea possono essere proposti sia dai componenti dell'Assemblea, sia dal Presidente.

All'assemblea possono partecipare tutti gli eletti nelle istituzioni democratiche del paese senza diritto di voto.

L'Assemblea potrà ascoltare richieste di cittadini, di Consulte già istituite, o di gruppi su problemi e situazioni inerenti le problematiche specifiche di ciascuna Consulta. Ciascun gruppo di lavoro elegge tra i propri membri il proprio Coordinatore, il quale si farà carico:

- 1) delle convocazioni del gruppo che coordina;
- 2) di predisporre gli atti e la documentazione necessari;
- 3) di predisporre la redazione dei verbali dei lavoro;
- 4) di conservare ed ordinare la documentazione relativa agli atti del gruppo;
- 5) di predisporre la redazione di relazioni periodiche sull'attività svolta.

ART. 8

IL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta la Consulta;
- b) convoca e presiede l'Assemblea;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) cura in collaborazione con il Consiglio Direttivo la programmazione della Consulta e la formazione dell'ordine del giorno;
- e) assicura il collegamento tra la Consulta e la Municipalità;
- f) adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento della Consulta.

ART. 9

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo e di coordinamento della Consulta.

E' composto da 6 membri, eletti dall'Assemblea, e dura in carica 2 anni e 6 mesi.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle Associazioni iscritte alla Consulta. Le candidature vanno presentate direttamente nell'Assemblea appositamente convocata.

Il Consiglio Direttivo:

- a) concerta con il Presidente le convocazioni dell'Assemblea;
- b) attua i progetti della Consulta e decide ogni iniziativa intesa a valorizzazione e al perseguimento degli scopi della Consulta;
- c) cura la redazione delle proposte progettuali in un'ottica di integrazione sia tematica che tra le diverse realtà associative, osservando le modalità indicate all'art.2 bis

ART. 10

MODALITÀ' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i rappresentanti delle associazioni e resta in carica per due anni e sei mesi.

E' eletto Presidente colui che riporta il maggior numero di preferenze espresse dai partecipanti alla votazione; a parità di voti prevale l'anzianità anagrafica.

Il Presidente è eletto dalla Assemblea, in seduta pubblica a scrutinio palese per alzata di mano.

La seduta è valida con la presenza della metà più uno dei rappresentanti delle associazioni.

Le proposte di candidatura vengono presentate per iscritto al Presidente della Municipalità entro tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare per iscritto all'atto della

presentazione della candidatura le linee guida del suo programma.

ART. 11

MODALITÀ' DI ELEZIONE DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dalla Assemblea, in seduta pubblica a scrutinio palese

contestualmente alle elezioni del Presidente, alla quale è presente la maggioranza delle associazioni.

Il Vice Presidente resta in carica per lo stesso periodo del Presidente e supplisce a tutte le sue funzioni in caso di impedimento, e/o assenza giustificata.

ART. 12

MODALITÀ' DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea della Consulta, entro i 10 gg. Successivi all'elezione del Presidente, in seduta pubblica a scrutinio palese, con il

quorum dei partecipanti al voto e le modalità previste dall'art. 10.

Le proposte di candidatura vengono presentate per iscritto dal Presidente della Consulta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Risultano eletti nel Consiglio Direttivo i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti e in caso di parità, il candidato più anziano.

Dei cinque componenti, ne fa parte di dritto il Vice Presidente,

ART. 12 BIS

IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è composto da tre rappresentanti delle associazioni scelti e votati fra i componenti all'Assemblea ed applicano decisioni inappellabili, che devono pronunciarsi in merito a:

- a) Provvedimenti disciplinari, di esclusione e decadenza del Presidente e/o del Vice Presidente;
- b) Controversie che insorgono tra gli organi;
- c) Interpretazione del regolamento;
- d) Istruttoria delle nuove domande di adesione.

La competenza del Collegio sulle predette materie ha carattere esclusivo e le sue decisioni sono inappellabili, fermo restando le competenze del Consiglio della Municipalità, del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

E' facoltà del collegio dei garanti di indire su richiesta sottoscritta e motivata da un terzo delle associazioni una seduta straordinaria con ordine del giorno: "decadenza presidente e/o vicepresidente"

ART. 13

DECADENZA, SCIoglimento E DIMISSIONI DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 14 del presente Regolamento nonché al verificarsi delle condizioni previste all'art. 5 lett. d) e e) del presente Regolamento.

Si procede allo scioglimento del Consiglio Direttivo, e quindi a nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti

decaduta o dimissionaria.

Le dimissioni si intendono irrevocabili e diventano esecutive una volta assunte al protocollo della Municipalità. Le Associazioni ed i membri del Consiglio Direttivo presentano le dimissioni per iscritto al Presidente della Consulta e per conoscenza al Presidente della Municipalità.

In caso di dimissioni, impedimento o decadenza del Presidente della Consulta, si procede alla elezione del nuovo Presidente.

Un membro del Direttivo, in ogni caso di cessazione dalla carica, viene sostituito dal primo dei non eletti nella votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni altro tipo di decadenza o cessazione sarà stabilita autonomamente dalla Consulta stessa.

ART. 14

INCOMPATIBILITÀ' ED INELEGGIBILITÀ'

La carica di Presidente della Consulta, membro del Consiglio dei Garanti è incompatibile con altre cariche pubbliche quali Consigliere o Amministratore Regionale, Metropolitano, Comunale e Municipale per la città di Napoli, nonché con il mandato parlamentare, espressione dei collegi elettorali della città di Napoli per il Parlamento, per la Regione Campania e per la Provincia di

Napoli, nonché segretari di partiti politici.

Qualora il Presidente della Consulta o un membro Direttivo assuma carica istituzionale o di partito, cessa dalla carica.

ART. 15 PROPOSTA A

VALIDITÀ' DELLE SEDUTE

La Consulta di regola si riunisce presso le sedi istituzionali della X Municipalità.

La seduta della Consulta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione che viene portato a conoscenza utilizzando uno dei seguenti sistemi: via fax, attraverso comunicazione telematica, e pagina web. Essa diviene valida agli effetti decisionali quando, dal verbale, risultano presenti un 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto ivi compreso il Presidente.

Non sono ammesse deleghe trasferite da una Associazione all'altra.

Le decisioni si intendono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

La funzione di segretario è svolta da un rappresentante dell'associazione scelto dal Presidente della Consulta a suo insindacabile giudizio.

Questi assiste il Presidente nella parte organizzativa, trasmette gli avvisi di convocazione delle assemblee, redige, sottoscrive unitamente al Presidente i verbali e li custodisce.

Le convocazioni delle assemblee potranno essere affisse in bacheca negli uffici comunali della Municipalità e sul sito del Comune.

ART. 15 BIS

DOCUMENTI

Sono documenti indispensabili per la Consulta:

- a) il Registro dei membri facenti parte della stessa;
- b) il Registro dei verbali dell'Assemblea;
- c) il Registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il Registro dei verbali del Collegio dei Garanti;
- e) il Registro dei verbali dei Gruppi di Lavoro.

Gli atti della consulta sono inviati dal Presidente della Municipalità ai Presidenti delle Commissioni competenti ed ai Capigruppo.

ART. 16

RELAZIONE SEMESTRALE

Il Presidente della Consulta redige, almeno una volta ogni sei mesi, una relazione sulle attività svolte dalla Consulta stessa, con relative problematiche emerse, criticità, in contrasto con l'andamento della stessa.

La relazione è inviata al Presidente della Commissione Consiliare competente e al Presidente del Consiglio, che ne informa l'Assemblea.

ART. 17

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le proposte di modifica del Regolamento possono essere presentate da almeno dieci

rappresentanti delle associazioni aderenti alla Consulta.

Successivamente all'approvazione della Consulta, la richiesta è sottoposta all'approvazione del Consiglio della Municipalità.

ART 18

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione del Consiglio della X Municipalità.

Per tutto quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al vigente Regolamento comunale.